



diritto & religioni

Semestrale
Anno VII - n. 2-2012
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

14



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno VII - n. 2-2012
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco

P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino

Parte III

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Iván Ibán - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura

Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile

Sentenza 4 giugno 2012, n. 8926

Delibazione – Sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale – Prolungata convivenza tra i coniugi – Limite dell’ordine pubblico – Riserva di giurisdizione

La convivenza fra i coniugi successiva alla celebrazione del matrimonio non è espressiva delle norme fondamentali che disciplinano tale istituto e, pertanto, non è ostativa, sotto il profilo dell’ordine pubblico interno, alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico.

Anche dopo l’entrata in vigore della L. 25 marzo 1985, n. 121, che ha dato esecuzione all’accordo di modificazioni ed al protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984, tra la Santa Sede e l’Italia, permane integra la riserva esclusiva di giurisdizione in favore dei tribunali canonici per le cause volte ad accertare la nullità del matrimonio concordatario, vale a dire del matrimonio contratto, per libera, concorde, scelta delle parti, secondo le norme del diritto canonico e da quest’ultimo disciplinato nel suo momento genetico, anche per quanto attiene ai requisiti di validità: logico, irrefutabile corollario di quanto precede è che le controversie relative all’accertamento della nullità del matrimonio concordatario restino esclusivamente riservate “in toto” alla cognizione degli organi giurisdizionali dell’ordinamento canonico, fermo restando che il giudice dello Stato continua ad avere giurisdizione sull’efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità attraverso il procedimento di delibazione, espletato peraltro, in base alla normativa del 1984, in modo ben più penetrante di quanto avvenisse ai sensi della normativa dei Patti Lateranensi del 1929 (Corte Cost., 1 dicembre 1993, n. 421).

Fonte: www.olir.it

La cassazione civile n. 8926/2012 ripristina il diritto, la ragionevolezza, la giurisdizione esclusiva canonica nella delibazione ecclesiastica

STEFANO BARTONE

1. *La sentenza cd. Vittoria n. 1343/11 enuncia la convivenza quale ostacolo alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale e struttura il rapporto quale sanatoria dell'atto invalido.*

Il 4 giugno 2012 (ud. 22.2.2012) la Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, Presidente dott. Corrado Carnevale (il Presidente che fu soprannominato nel penale “ammazzasentenze”) e Relatore dott. Pietro Campanile, con la sentenza n. 8926/12 ha sconfessato totalmente il pronunciato della precedente sentenza della stessa Sezione n. 1343/11 (Presidente dott. Paolo Vittoria) che aveva creato l'ostacolo della convivenza, protrattasi per più di un anno, alla delibazione delle sentenze di nullità dei matrimoni concordatari e aveva sostanzialmente conferito al *rapporto* matrimoniale forza “sanante” l'*atto-consenso* matrimoniale riconosciuto nullo dal giudice, in applicazione dell'ordinamento canonico.

Dopo la “sentenza Vittoria”, i Collegi di merito, di Corte di Appello, si sono pronunciati in maniera tra loro difforme.

In sintonia con la “sentenza Vittoria” si era posta la Corte Civile di Appello di Reggio Calabria, sentenza n.12/2011, che è stata oggetto dello specifico ricorso alla Corte di Cassazione, ed è stato accolto e definito con la sentenza n. 8926/12.

Fino alla sentenza “Carnevale” si erano paralizziate le istanze di delibazione alle Corti di Appello, nella preoccupazione che i giudici seguissero l'inusitato e isolato pronunciato della “sentenza Vittoria”, pur essendo questa una sentenza palesemente “abnorme” rispetto alla imperante, anzi unanime giurisprudenza, e palesemente in contrasto con il dettato concordatario, avente in Italia valenza e tutela costituzionale.

La sentenza reggina impugnata e oggetto del ricorso esaminato dal Collegio della Prima Sezione di Cassazione presieduto dal dott. Carnevale, aveva suscitato scalpore, in quanto aveva rigettato, con la motivazione ostacolante della convivenza, una domanda congiunta di delibazione: non solo, aveva anche esplicitamente riconosciuto che, al di là della convivenza, era assente ogni altro motivo procedurale o sostanziale che fosse di ostacolo alla delibazione (quale ad esempio la tutela della buona fede).

Il principio emesso dalla cd. “sentenza Vittoria”, della convivenza sanante l'atto nullo, statuiva che la coabitazione/convivenza era da considerarsi incompatibile con l'ordine pubblico italiano e quindi costituiva ostacolo alla delibazione, *melius* all'esecutorietà civile della sentenza ecclesiastica dichiarativa di nullità, arrecava un doppio *vulnus*: a) un *vulnus* arrecato al Concordato, perché si faceva prevalere il rapporto matrimoniale sul consenso matrimoniale, e si dava alla convivenza il valore sanante di un atto invalido, con la conseguenza aberrante che il cittadino cattolico si trovava

contemporaneamente ad avere un vincolo matrimoniale nullo per la Chiesa e sano per lo Stato; b) un *vulnus* al principio di *ragionevolezza* e di *uguaglianza*, perché non predeterminava il *tempus* di convivenza, lasciando alla soggettiva discrezionalità di ogni singolo collegio o relatore il *quantum* di tempo di convivenza o coabitazione.

2. *La sentenza cd. Carnevale/Campanile n. 8926/12 cancella l'obex della convivenza coniugale, perché non contrasta l'ordine pubblico e non costituisce impedimento assoluto.*

L'attuale sentenza "Carnevale" (dal nome del Presidente, relatore ne è il cons. Campanile), che ha pienamente accolto i motivi del ricorso, ripristina quanto nel 1982 e nel 1988 (sent. n.4700) era stato già proclamato dalle *Sezioni Unite Civili* della Corte Suprema di Cassazione.

La "sentenza Carnevale" ripristina il Diritto, la Ragionevolezza, riconferma il Concordato alla luce della Costituzione Italiana.

Il pronunciato e la motivazione dell'attuale sentenza assume una essenziale importanza e merita attenzione da parte dei giuristi e dei giudici in quanto riafferma l'unicità sostanziale e formale del *civis fidelis*, del cittadino cattolico, e soprattutto blocca *ab imis* una emergente tendenza giurisprudenziale, soprattutto dei giudici di merito, che vorrebbe far prevalere il rapporto matrimoniale (cioè la *convivenza*) sul consenso-atto matrimoniale, come se la convivenza (qualsiasi sia la sua durata e qualsiasi sia il substrato di volontà libera e capace del nubendo e del coniuge) possa sanare un consenso-sacramento invalido.

La sentenza ha definitivamente sancito che la diversa disciplina normativa e la valutazione del rapporto matrimoniale tra ordinamento canonico e ordinamento civile statale, in riguardo alla durata del tempo di convivenza, *non* costituisce *incompatibilità assoluta* con l'ordine pubblico italiano.

È bene ricordare che il tempo di convivenza, di un anno, assume una diversa rilevanza giuridica anche nel matrimonio celebrato esclusivamente con rito civile e quindi disciplinato dal Codice Civile, in quanto il decorso del tempo non costituisce sanatoria o decadenza processuale per tutti i casi di nullità/annullamento, ma la sua valenza ostativa è, nel diritto civile, esclusivamente ristretta ai soli casi di "simulazione", che invero deve trattarsi di "simulazione totale", quindi non rileva neanche per la "simulazione parziale".

In ottemperanza del principio di diritto enunciato e motivato dalla recente sentenza, ne consegue che la sentenza ecclesiastica pronunciante la nullità di un matrimonio (indifferentemente se la declaratoria di nullità si fondi su un accertato difetto di volontà o di capacità fisica o mentale o di libertà), non trova alcun impedimento, per la delibazione ed esecutorietà civile nello Stato Italiano, nel caso in cui si sia realizzata una successiva convivenza, anche protrattasi nel tempo e qualsiasi ne sia stata la durata; non sussiste alcun ostacolo di ordine pubblico.

3. *La sentenza Vittoria ha disatteso la Corte Costituzionale n. 329/2001 e le Sezioni Unite Civili n. 4700/1988 senza percorrere la procedura stabilita dal DLgs 40/2006 (art. 376 cpc). La lettura della sentenza a Sezioni Unite del 2008 n. 19809 è incompleta ed errata.*

Va ricordato che la posizione che era stata assunta dalla “sentenza Vittoria” e le argomentazioni da essa adottate avevano ricevuto energica disapprovazione da Mario Finocchiaro (*Il Sole 24 Ore - Guida al Diritto*, 12.2.2011 p. 73), il quale, criticando la asserzione fatta dal presidente Vittoria di essersi conformato al pronunciato della sentenza n. 19809/2008 delle Sezioni Unite, aveva evidenziato che «quanto esposto nella sola parte emotiva della sentenza n. 19809/2008 delle Sezioni Unite, senza alcuna rilevanza sulla fattispecie alla sua attenzione e sul principio di diritto che conclude la sentenza stessa, non è in alcun modo idoneo a far ritenere che detta sentenza abbia disatteso (ripetesi senza in alcun modo confutarne le complesse argomentazioni ivi svolte) quanto affermato, in sede di risoluzione di un contrasto, dalle più volte ricordate sentenze nn. 4700, 4701, 4702 e 4703 del 1988 (nella sentenza del 2008 neppure menzionata) e dalla pacifica giurisprudenza delle Sezioni Semplici».

L'attuale sentenza 8926/12 è stata precisa nel chiarire la lettura della sentenza a Sezioni Unite del 2008 n. 19809, lettura che la “sentenza Vittoria” aveva fatto erroneamente e parzialmente, con la conseguenza di creare nel *civis fidelis* una discrasia tra l'essere cittadino e l'essere cattolico.

È interessante notare che in sentenza è stata preliminarmente disattesa l'istanza del ricorrente di porre il contrasto all'esame delle Sezioni Unite, proprio per la constatazione che nella giurisprudenza della Corte di Cassazione si era ormai stabilizzata sin dal 1989, cioè dopo la specifica e ben argomentata sentenza a Sezioni Unite n. 4700, la “*giurisprudenza attualmente prevalente*” (come riconosciuto dalla S.U. n. 19809/2008 e obliato dalla sentenza Vittoria 1343/2011), «*esclude che tali condotte (cioè i comportamenti di coabitazione o della convivenza dei coniugi), se rilevate, comportino contrasto assoluto con l'ordine pubblico interno*».

La “sentenza Vittoria”, pur di pronunciare il suo indirizzo interpretativo, aveva obliato che la Corte Costituzionale con l'ineludibile pronunciato della sentenza n. 329/2001 (Pres. Ruperto, Est. Bile), aveva esplicitamente richiamato a tutti i Giudici Italiani che:

- 1- *«spetta però solo al legislatore (...) il potere di modificare il sistema vigente»*
- 2- *«la circostanza che nella ipotesi di nullità del matrimonio concordatario possa essere derivata l'instaurazione fra i coniugi di una consolidata comunione di vita non si pone in contrasto con i principi dell'ordinamento italiano».*

Pertanto, il suo pronunciato era incostituzionale e non applicabile dalle Corti di Appello.

Il pronunciamento del Presidente Vittoria lascia perplessi per la procedura da lui seguita in quanto la sentenza “a Sezione Semplice”, la n. 1343/2011, si è posta in contrasto con una sentenza “a Sezione Semplice” dello stesso Presidente, la n. 7253/2010, che in un matrimonio durato trentacinque anni non aveva applicato lo stesso principio di ostatività.

L'aspetto processuale più strano è stato che il Presidente Vittoria, pur intendendo pronunciare un principio di diritto radicalmente difforme da quello enunciato e dettagliatamente argomentato da una sentenza “a Sezioni Unite”, la 4700/1988, e comunque intendendo discostarsi dalla giurisprudenza maggioritaria/unanime riconosciuta dalla sentenza “a Sezioni Unite”, la 19809/2008, non ha neanche percorso

l'iter procedurale statuito dall'art. 376 co. 2 cpc come innovato dal Dlgs 40/2006, che, in garanzia della *funzione nomofilattica* che svolge la Corte Suprema a Sezioni Unite, impone alla Sezione Semplice di rimettere la decisione alle Sezioni Unite!!

4. *La giurisprudenza di Cassazione precedente e successiva alla sentenza Vittoria non ha considerato la convivenza successiva alle nozze un'ipotesi di incompatibilità assoluta.*

Dopo il 1988 non vi erano state sentenze di rifiuto della delibazione fondate sulla convivenza; tra le tante vale ricordare: a) la sentenza n. 6051/2009, emessa l'08.07.2009 dalla Prima Sezione Civile, Pres. Luccioli, Est. Felicetti, che ha ritenuto la legittimità della delibazione, dopo una convivenza dei coniugi di 18 anni; b) la sentenza n. 7253/2010, Pres. Vittoria, Est. Giancola, depositata il 26 marzo 2010, che ha ritenuto legittima la delibazione, pur dopo una convivenza dei coniugi di 31 anni (!); c) la sentenza n. 274/2011, emessa il 07.01.2011 dalla Prima Sezione Civile, Pres. Luccioli, Est. Fioretti, che ha ritenuto legittima la delibazione, pur dopo una convivenza dei coniugi di 9 anni; d) la sentenza della Sesta Sezione Civile n. 1262/2011 del 20.01.2011, Pres. Salmé, Est. Rodorf, che si è conformata conforme alla ormai unanime giurisprudenza della Prima Sezione.

La giurisprudenza di diritto *non* ha inteso qualificare ipotesi di "incompatibilità assoluta" la intervenuta successiva convivenza coniugale, il che era stato esplicitamente evidenziato dalla stessa sentenza a Sezioni Unite, la 19809/2008, sentenza citata dalla "sentenza Vittoria" ma impropriamente e parzialmente.

È interessante annotare che dopo il deposito del ricorso nel giugno 2011, accolto e definito nel giugno 2012 dalla "sentenza Carnevale" è intercorso la sentenza, sempre della Prima Sezione, n. 17465/2011, pronunciata il 6 giugno 2011, Pres. Luccioli, Rel. Dogliotti, con la quale è stato rigettato quale inammissibile il motivo di ricorso, fondato sulla "convivenza", che non era stato presentato in sede di Corte di Appello. Orbene, siffatto pronunciato dimostra inequivocabilmente che anche da questo Collegio la convivenza non costituisce ipotesi di "incompatibilità assoluta" altrimenti sarebbe stata ostacolo indisponibile e indefettibile alla delibabilità. Se infatti fosse da considerarsi ipotesi di incompatibilità assoluta, il Collegio giudicante avrebbe dovuto di ufficio riconoscerne l'ostatività, indipendentemente dalle istanze-eccezioni delle parti. Escludendosi la rilevabilità di ufficio dell'asserita "contrarietà all'ordine pubblico" della "lunga convivenza dei coniugi" dopo la celebrazione del matrimonio concordatario, se ne esclude la natura di incompatibilità assoluta con l'ordine pubblico.

5. *La sentenza Carnevale ripristina i principi costituzionali di ragionevolezza e di uguaglianza. L'an e il quantum di convivenza in arbitrio del singolo giudice.*

La sentenza 8926/12 ripristina il doppio principio, di dimensione costituzionale, della *ragionevolezza* e della *uguaglianza* in quanto il principio enunciato dalla precedente sentenza 1343/11 non determinava il tempo occorrente per strutturare l'*obex* alla delibazione e occorrente per *sanare* l'atto matrimoniale invalido.

Infatti, nel caso in cui si analizza una convivenza intervenuta "dopo un certo tempo", sorge inevitabile il quesito di *quale* sia la durata di tempo e come la convivenza debba essere trascorsa. Risulta quindi evidente la obiettiva *indeterminatezza del parametro*

“*per un certo tempo*”, svincolato altresì da qualsiasi dato normativo e sostanziato caso per caso dal Giudice di merito con una insindacabile discrezionalità che trasfonde in arbitrio e comunque ingenera un diseguale trattamento tra cittadini canonicamente coniugati che abbiano avuto dalla competente Autorità Giudiziaria Ecclesiastica la dichiarazione di nullità del loro vincolo e status coniugale.

L'an (il rapporto ha sanato l'atto costitutivo invalido?) e il *quantum* (quanto deve durare il rapporto per potersi presumere che i coniugi hanno inteso con il comportamento sanare il consenso matrimoniale nullo?) varierebbe a seconda della sensibilità-ideologia del giudice relatore o della maggioranza collegiale, e non sarebbe più neanche rispondente al codice civile, art. 123, per il quale l'obex processuale nell'ordinamento civile per chiedere e ottenere la pronuncia di nullità del consenso matrimoniale (*melius*: l'annullamento) è il decorso di un solo anno di coabitazione/convivenza (!) ma solo limitatamente ai casi di “simulazione bilaterale”.

Il pronunciato “Vittoria” applicava a casi di nullità un *obex*, strettamente civilistico e strettamente investente una ipotesi di annullamento del consenso matrimoniale.

Ne consegue che la sentenza 8926/12 ha ripristinato il principio fondamentale e costituzionale di ragionevolezza e di uguaglianza e di oggettività nel giudicare.

6. Conformità al dettato costituzionale del diverso regime patrimoniale tra le nullità ecclesiastiche e civili e il divorzio (Corte Costituzionale n. 329/2001)

Una particolare attenzione merita la infinita e preliminare discussione sulla individuabilità dell'*ordine pubblico*, prima ancora della dipartizione tra incompatibilità assoluta e incompatibilità relativa. Da tempo il dibattito si incentra su *matrimonio-atto* e *matrimonio-rapporto*, quale dei due informi e fondi la legislazione familiare.

Giuseppe Dalla Torre (*Il Diritto di Famiglia e delle Persone*, vol. XL, n. 4, pp. 1644 ss.) rileva che il dilemma sorge da una “*questione economica*” e la posizione di scelta deriva da un interesse economico, dato che il problema giuridico non sussiste stanti i vizi matrimoniali in diritto canonico inquadrati nelle nullità (e pertanto insanabili e imprescrittibili) e la maggior parte (non tutti come gli artt. 86, 87 e 88 c.c.) dei vizi matrimoniali in diritto civile inquadrati negli annullamenti (e pertanto sanabili e prescrivibili). Chi intende mantenere una posizione economica del tipo divorzile, vorrebbe rendere caducabile e civilmente inefficiente il riconoscimento di nullità del consenso e del vincolo matrimoniale. Ma questa è un'esigenza che va risolta in sede legislativa e non giudiziaria, e non dal singolo enunciato giudiziario.

Come ebbe a stigmatizzare la Corte Costituzionale nella sentenza n. 329/2001 spetta al legislatore e non al giudice recepire e tradurre in norma precettiva la diversa valutazione economica che viene fatta tra nullità matrimoniali e divorzio, ma la stessa Corte Costituzionale ebbe comunque ad evidenziare che la diversità di trattamento economico nei confronti dei coniugi sussiste anche all'interno dell'ordinamento italiano tra scioglimento matrimoniale (“divorzio”) e nullità civili.

Il legislatore italiano, con le innovazioni apportate dal D.lgs 40/2006, non ha inteso modificare o disapplicare il regime concordatario anzi, pur sensibile alle denunciate differenze patrimoniali tra regime di nullità e regime di divorzio, si è limitato a statuire la *equiparazione delle conseguenze* della dichiarazione di nullità del matrimonio con quelle della pronuncia di divorzio, ma solo limitatamente al *regime giuridico dei figli della coppia*” (art. 4 co 2° Legge 54/2006).

Comunque l'ordinamento civile prevede forme di risarcimento/indennizzo in favo-

re del coniuge in buona fede proprio per i casi di nullità/annullamento matrimoniale con gli artt. 129-129bis *Codice Civile*, il che presuppone che la nullità matrimoniale pronunciata dalla sentenza ecclesiastica sia stata previamente riconosciuta agli effetti civili, per poter così il coniuge ingannato/defraudato esperire le procedure giudiziali civili a tutela dei propri diritti.

La diversità di regime normativo nella trattazione dei casi di invalidità matrimoniale non costituisce impedimento alcuno alla “delibazione”; la *Corte Costituzionale*, la n. 18 del 2 febbraio 1982 (che concorse a dar luogo alla modifica del Concordato e al Protocollo Addizionale art.4 lett. b punto 3), ebbe a chiarire che, anche alla luce dell’art.7 della Costituzione, l’esecutività della sentenza ecclesiastica di nullità «non può negarsi solo per la difformità di disciplina dei due ordinamenti, ma va rifiutata soltanto se tale diversità si traduca nella violazione dei “principi supremi del sistema costituzionale”, desumibili dagli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 29, 31, 101 e 102 della Costituzione», in tal senso confermando la posizione enunciata dalla sentenza n. 30/1971.

È stato più volte rilevato che, in conformità all’art. 29 della Costituzione, il riconoscimento giuridico della “famiglia” sorge e si fonda sul “matrimonio” e questo solo se è valido; il che vale parimente sia per il “matrimonio” civile sia per quello religioso-concordatario, in forza dell’art.7 co. 2° della Carta Costituzionale.

7. *La sentenza Carnevale conferma la posizione unanime assunta dalla Corte Suprema nel precludere l'applicazione della Legge 218/95 art. 64 (ordinamento internazionale privato) in quanto l'Accordo Stato-Chiesa è norma speciale e preminente. È precluso altresì ogni riesame e ogni istruttoria ed è riconosciuto il ruolo probatorio del testimoniale anche attoreo, contenuto nella sentenza ecclesiastica da delibare.*

Nella parte motiva della sentenza 8926/12 vengono definitivamente inficcate le posizioni/obiezioni “normative” che le parti convenute oppongono. Il riferimento infatti alla normativa della legge 218/95 art. 64, disciplinante l’ordinamento internazionale privato e la procedura di esecuzione delle sentenze estere di divorzio, è palesemente errato, e in proposito si sono chiaramente pronunciate le S.U. 19809/08 (e già prima le sentenze 8764/03 e 10796/08): «l'accordo Repubblica Italiana - Santa Sede (convertito nella legge 121/1985) prevale, come regola speciale, sul generale criterio di collegamento dell'art.64 del sistema di Diritto Internazionale Privato (Legge 218/95)».

La doglianza di essere la Corte Civile di Appello impedita nei poteri istruttori ed essere quindi violati i limiti di prova imposti dall’art. 1417 C.C., oltre ad essere violato il diritto di difesa essendo preclusa alla parte e all’Autorità Giudiziaria accedere agli atti del processo canonico, è stata costantemente rigettata dalla Suprema Corte, sentenze nn. 6308/2000, 198/2001, 3339/2003, 20281/2005, 24047/2006, 2467/2008.

La sentenza n. 10211/2010 ha chiaramente definito che «in sede di delibazione della sentenza di nullità matrimoniale emessa dal giudice ecclesiastico per esclusione dei “bona matrimonii”, il giudice italiano è vincolato ai fatti accertati in quella pronuncia, non essendogli concesso né un riesame nel merito né il rinnovo dell’istruttoria con acquisizione di nuovi materiali probatori».

Il più volte invocato *riesame del merito*, richiesto dalla parte convenuta, è un pretendere dalla Corte Civile di Appello una condotta processuale di palese violazione dell’art. 4 lettera b) n. 3 del Protocollo Addizionale all’Accordo di revisione del Concordato Lateranense che statuisce perentoriamente che «con riferimento al n. 2, si intende che in ogni caso non si procederà al riesame del merito».

Anche nei casi giudiziari di nullità matrimoniale, fondata su avvenuta esclusione delle proprietà essenziali del consenso nuziale, in cui vada accertato il rispetto della *buona fede/affidamento* del coniuge convenuto, la Suprema Corte (sentenze n. 6308/2000, 198/2001, 3339/2003, 20281/2005, 24047/2006, 2467/2008, 10211/2010) ha più volte ribadito che la indagine sulla “manifestazione” o meglio sulla “conoscibilità” della avvenuta esclusione, da parte del nubendo, di uno dei requisiti fondamentali del consenso matrimoniale (nel caso *de quo* la esclusione del legame indissolubile), deve essere condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia da deliberare ed agli atti del processo medesimo eventualmente acquisiti, non essendovi luogo in fase di deliberazione ad alcuna integrazione di attività istruttoria.

L'accertamento, che la Corte di Appello in sede deliberatoria può e deve compiere, è limitato alle risultanze della sentenza ecclesiastica (Cass. 24047/2006; 2138/1996), non essendo ammessa una diretta e diversa valutazione e integrazione delle prove (Cass. 20281/2005).

Sul discusso *ruolo probatorio delle testimonianze di parte attrice*, contenute nella decisione ecclesiastica, la Corte Suprema, sentenza n. 3709/08, espressamente dà riconoscimento legittimo al ruolo dei cd. testimoni “*de relato ex parte actoris*” nella formazione della decisione a favore della “delibabilità” di sentenza canonica.

8. *La sentenza 8926/12, con interpretazione costituzionalmente orientata, ripristina la giurisdizione esclusiva dei Tribunali Ecclesiastici nelle cause di nullità del matrimonio concordatario, in conformità al pronunciato della Corte Costituzionale n. 421/1993 e in totale dissenso dalle Sezioni Unite Civili n. 1824/1993.*

La sentenza 8926/12 non solo ripristina il Diritto, la Ragionevolezza, il Concordato alla luce della Costituzione Italiana, ma, seppure *incidenter tantum*, ripristina la *Giurisdizione esclusiva dei Tribunali Ecclesiastici*, richiamandosi alla sentenza della Corte Costituzionale 1 dicembre 1993 n. 421: «*Ed invero si è affermato che anche dopo l'entrata in vigore della legge 25 marzo 1985 n. 121, che ha dato esecuzione all'accordo di modificazione e al protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984, tra la Santa Sede e l'Italia, permane integra la riserva esclusiva di giurisdizione in favore dei Tribunali canonici per le cause volte ad accertare la nullità del matrimonio concordatario, vale a dire del matrimonio contratto, per libera, concorde, scelta delle parti, secondo le norme del diritto canonico e da quest'ultimo disciplinato nel suo momento genetico, anche per quanto attiene ai requisiti di validità; logico, irrefutabile corollario di quanto precede e che le controversie relative all'accertamento della nullità del matrimonio concordatario restino esclusivamente riservate “in toto” alla cognizione degli organi giurisdizionali dell'ordinamento canonico fermo restando che il giudice dello Stato continua ad avere giurisdizione sulla efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità attraverso il procedimento di deliberazione... (Corte Costituzionale 1 dicembre 1993, n. 421)».*

La sentenza, con interpretazione costituzionalmente orientata, mette fine alla diafrica che era sorta con la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite dell'11 febbraio 1993 n. 1824, la quale aveva (con un ragionamento meramente formale) ritenuta abrogata la riserva esclusiva di giurisdizione, in tema di nullità matrimoniali, e costruito una *giurisdizione civile parallela*. Si era così ingenerata una duplice problematica, irrisolta; una problematica procedurale di *litispendenza* (prevalenza della data di notifica o della data di adizione mediante deposito del libello al Tribunale Ecclesiastico?) e la ancor più grave problematica formale e sostanziale della normativa da applicarsi

dall'adito giudice civile, quella canonica o quella civile? Il principio enunciato dalle Sezioni Unite del 1993 realizzava una macroscopica invasione da parte della specifica autorità giudiziaria statale nell'ordinamento canonico cattolico in totale violazione dell'art.7 della Carta Costituzionale e dello stesso Accordo Stato-Chiesa del 1984 e non teneva in alcun conto l'interpretazione favorevole alla riserva esclusiva ecclesiastica di giurisdizione, ribadita dal *Consilium pro publicis Ecclesiae negotiis* del 31 maggio 1985, comunicata al Governo Italiano e da questo non contestata.

Porsi da parte del giudice di merito in posizione difforme da quella sancita dalla Corte Costituzionale integra una sentenza palesemente incostituzionale, la quale va ancor più oggi cassata dalla Corte Suprema di Cassazione dopo l'inequivoco richiamo contenuto nella sentenza 8926/12.